

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita Annunziata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: contratti bancari

TRA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vincenzo [REDACTED], per le ragioni della carica domiciliato in [REDACTED], alla [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] al [REDACTED], giusta procura rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto introduttivo;

ATTRICE

E

BANCA [REDACTED] ([REDACTED]), con sede legale in [REDACTED], al [REDACTED], in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar [REDACTED] del [REDACTED], dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) del [REDACTED], con il quale è elett.te domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 21/06/2024, le parti concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED], come rapp.ta, dopo aver premesso di aver intrattenuto con la Banca [REDACTED] rapporti di conto corrente, conto anticipi, finanziamento, leasing, nonché rapporti finanziari ed assicurativi, la evocava in giudizio, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna della documentazione afferente ai predetti rapporti, già richiesta con prima missiva del 17/07/2019 e reiteratamente ed infruttuosamente sollecitata sino al 07/09/2021.

Più precisamente, la società attrice chiedeva di poter acquisire copia dei contratti di apertura di conto corrente, contratti di apertura di credito, fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni, estratti conto corrente analitici e scalari dalla data di apertura di ciascun conto e sino all'attualità e/o all'eventuale chiusura degli stessi ed ogni altra documentazione inerente ai rapporti intrattenuti presso la Banca [REDACTED] – [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED].

Chiedeva, inoltre, condannarsi la Banca ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., al pagamento della somma di euro 100,00, o altra ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.

Si costituiva la società convenuta, la quale, preliminarmente, offriva in comunicazione il contratto di mutuo stipulato in data 11/01/2008, il contratto di mutuo del 05/12/2003, le schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/6/2009 (estinto il 24/06/2014), schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/6/2009 (estinto il 22/06/2011), schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/6/2009 (estinto il 03/08/2009), schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/6/2009 (estinto il 04/04/2011), schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/6/2009 (estinto il 03/08/2009), schede integrali del conto [REDACTED] dal 30/06/2009 (estinto il 03/08/2009).

Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione della domanda di consegna, rilevando come non sussistesse a carico della Banca alcun onere di conservazione dei contratti e degli estratti conto oltre il decennio antecedente alla richiesta del 17/07/2019.

Con precipuo riferimento al contratto di conto corrente n. [REDACTED], deduceva di non essere in possesso del relativo esemplare, in quanto probabilmente smarrito, trattandosi di contratto redatto ben oltre il decennio, mentre per gli ulteriori rapporti n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED], asseriva che alcun contratto fosse mai stato stipulato, trattandosi di conti tecnici, che avevano trovato regolamentazione nel rapporto ordinario.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze professionali.

La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 23/03/2023 e, successivamente, del 12/10/2023 e del 20/06/2024.

Con provvedimento del Presidente della Terza sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzzello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva riassegnato alla scrivente, sicché alla udienza del 21/06/2024, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di legge.

2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 24/05/2021), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, D. Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente *ratione temporis*.

La mediazione aveva esito negativo per mancata comparizione della Banca, pur ritualmente invitata dall'organismo di mediazione, come si evince dal relativo verbale.

L'assenza della parte invitata non inficia la procedibilità della domanda, determinando invece, ove ingiustificata, le conseguenze processuali ed economiche di cui all'art. 8, comma 4 *bis*, d.lgs. 28/2010.

Nel caso di specie, la parte convenuta nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza e pertanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 8, comma 4 *bis*, d.lgs. 28/2010 per disporre la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in suo danno.

3. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti offerti in comunicazione della Banca, all'atto della relativa costituzione in giudizio, e, in particolare, degli estratti conto relativi ai rapporti n. █████, n. █████, n. █████, n. █████, n. █████ e n. █████, afferenti all'arco temporale compreso tra il 30/06/2009 e le date di rispettiva estinzione.

Sul punto si osserva che la cd. cessazione della materia del contendere, pur non essendo espressamente prevista da alcuna norma del diritto processuale civile, è un istituto di carattere generale, affermatosi nella prassi giudiziaria, che trova applicazione anche d'ufficio ogni qualvolta, nel corso del processo, sopravvengano fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo o soggettivo la situazione sostanziale controversa, determinino il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale non risponderebbe più ad alcuno scopo pratico.

Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti ed idoneo ad esaurire pur parzialmente la controversia dedotta in giudizio.

Nel caso di specie tale fatto sopravvenuto ed incontestato consiste nell'avvenuto deposito di parte della documentazione richiesta ex art. 119 TUB all'atto di costituzione della Banca convenuta.

4. Va, a questo punto, esaminata l'ulteriore pretesa relativa alla consegna dei contratti di apertura di conto corrente, dei fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni, nonché degli estratti conto analitici e scalari relativi ai rapporti n. ■■■■■, n. ■■■■■, n. ■■■■■, n. ■■■■■, n. ■■■■■ e n. ■■■■■, dalla data di apertura di ciascun conto e sino alla data del 30/06/2009.

La domanda è fondata e va accolta.

Si principia dal premettere che il diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni bancarie in favore del cliente è regolamentato dall'art. 119 TUB, come sostituito dall'art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 342 del 1999.

L'articolo in esame dispone che *“1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*.

La norma richiama, dunque, la normativa secondaria, che ne integra ed estende il contenuto, con l'effetto di creare un'articolata regolamentazione degli obblighi sussistenti in capo all'istituto bancario (cfr., in particolare, la delibera CICR del 4 marzo 2003, rubricata “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, che prevede all'art. 12 “Comunicazioni periodiche” che *“1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni”*; si veda anche Banca d'Italia, Delibera del 29 luglio 2009, sostitutiva delle Istruzioni del 25 luglio 2003 ed integrata dal provvedimento del 09/02/2011).

Il diritto cristallizzato nella norma di cui all'art. 119 TUB è altresì tutelato dalla disciplina comunitaria.

La Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, modificativa della direttiva 90/619/CEE del Consiglio e delle direttive 97/7/CE e 98/27/CE, specifica, infatti, che deve essere messo a disposizione del consumatore qualsiasi strumento che gli consenta “*di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate*”.

Il quadro normativo sin qui delineato va, inoltre, permeato dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei, nei limiti di un apprezzabile sacrificio a loro carico, a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. 12093/2001).

La sinergica convergenza delle richiamate fonti normative, ispirate dal generale diritto alla trasparenza e all'informazione, rimette alla clientela un vero e proprio diritto soggettivo autonomo alla consegna della documentazione bancaria.

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la documentazione richiesta, senza peraltro che debba indicare specificamente gli estremi del rapporto cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, né la ragioni per le quali ne abbia richiesto il rilascio, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei predetti documenti (cfr. Cass. 11004/2006).

5. Con peculiare riferimento alla consegna dei titoli dai quali origina il rapporto contrattuale, va rilevato che, come agevolmente evincibile dal tenore letterale dell'art. 119 TUB, la norma non menzioni affatto, tra la documentazione oggetto di richiesta, il contratto di apertura del conto corrente, che, quale *species* del mandato, soggiace alle ordinarie regole codicistiche e, in particolare, agli obblighi di rendiconto gestorio, regolati dall'art. 1713 c.c.

Se ne desume che, ove il cliente richieda copia del titolo negoziale, la Banca, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 119 TUB, è tenuta a consegnare la copia del contratto e delle condizioni sullo stesso applicate (anche come modificate per effetto dello *ius variandi*), a nulla rilevando che un esemplare sia stato già consegnato, ai sensi dell'art. 117 TUB, al momento della relativa conclusione.

Il contratto, infatti, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e, pertanto, stante l'onere di forma scritta del contratto *ad substantiam*, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione, una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (v. Trib. Teramo, 24/04/2017 n. 433).

D'altro canto, il termine decennale è riferito dall'art. 119 TUB esplicitamente alle singole operazioni, non al contratto, che è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che del contratto costituiscono singoli atti esecutivi (cfr. Trib. Milano, 02/05/2023, n. 4429)

Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti, dal momento che, in assenza del contratto scritto a pena di nullità e che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la Banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese (così Corte App. Milano, 22/05/2012, n. 1796).

L'istituto bancario ha, dunque, l'obbligo di conservare il contratto sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto ovverosia fintanto che il cliente può esercitare le azioni di ripetizione *ex art.* 2033 c.c.

La Banca per tali motivi va condannata alla consegna in favore della società attrice delle copie dei contratti di apertura di conto corrente n. █████, n. █████, n. █████, n. █████, n. █████ e n. █████, con le relative condizioni generali.

6. Quanto agli estratti conto si rileva quanto segue.

La norma di cui all'art. 119 TUB, in ragione della precipua scelta semantica operata, propone una chiara distinzione tra i documenti sintetici, indicati al primo e secondo comma, e i documenti relativi alle singole operazioni, richiamati nel quarto comma.

Tali documenti, avendo natura giuridica e funzioni diverse, soggiacciono inevitabilmente ad una diversa disciplina.

I documenti del primo tipo raggruppano, in forma sintetica, le operazioni compiute in un determinato periodo (solitamente il trimestre) ed hanno lo scopo di rappresentare, in maniera chiara e sintetica, tutti i rapporti di debito/credito intercorsi tra le parti. Per i rapporti regolati in conto corrente il secondo comma dell'art. 119 espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto (cfr. Trib. Napoli, ord. 10/11/2021, n. 13336).

I documenti di sintesi hanno dunque la precipua finalità di consentire al cliente il controllo sull'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura sino alla relativa chiusura.

I rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuo e dinamico nel tempo, che deve essere costantemente documentato, onde consentire a ciascuna parte di verificare, in ogni momento, l'esattezza dei dati contabili.

La Banca ha, pertanto, l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura, atteso che solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto.

La cognizione del dato contabile risponde, peraltro, non solo all'esigenza di verificare in che modo si è formato il saldo finale, ma anche di controllare la corretta applicazione, nel corso del rapporto, delle clausole del regolamento pattizio adottato dalle parti.

Il diritto alla consegna di tale documentazione, dunque, può soddisfare sia *“l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole, pattuite o modificate unilateralmente nel corso del rapporto, eventualmente imputabili ad un comportamento non legittimo della banca”* (così Trib. Milano, 02/05/2023, n. 4429).

Tale peculiare funzione giustifica pertanto una diversa modulazione del termine decennale, che opera solo per le operazioni individuate in modo specifico.

Ritenere che la Banca sia tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l'ultimo decennio significherebbe privare il cliente del diritto all'informazione e conseguentemente frustrare il principio di trasparenza bancaria.

Pare dunque condivisibile l'opzione esegetica che, argomentando dal tenore letterale della norma di cui all'art. 119 TUB, evidenzia la differenza esistente tra i documenti di sintesi, tra i quali l'estratto conto, e i documenti relativi alle singole operazioni, quali le copie degli assegni, dei bonifici, dei prelievi allo sportello o dei versamenti, per i quali, trascorso il decennio, la Banca ben potrebbe legittimamente distruggere i relativi documenti, risultandone peraltro comunque traccia nell'estratto conto.

Il legislatore, d'altro canto, fa esplicito riferimento alla documentazione relativa a singole operazioni, non anche alla documentazione giustificativa delle singole operazioni.

Sembra deporre nel senso della bontà di tale impostazione interpretativa anche la disciplina desumibile dalle norme di cui all'art. 1713 c.c. (secondo la quale il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato) e di cui

all'art. 263 c.p.c. (che prevede, con riferimento ai rapporti di mandato e, quindi, anche al contratto di conto corrente, il diritto del mandate di ottenere dal mandatario il deposito, tramite ordine del giudice, del conto e di tutti i documenti giustificativi); nonché il generale principio di adeguatezza organizzativa, che impone agli istituti bancari, al fine di consentire il controllo delle Autorità amministrative in tema sana e prudente gestione, antiriciclaggio ed usura, di predisporre archivi in grado di registrare e conservare tutta la documentazione giustificativa delle operazioni compiute dal cliente.

La diversità strutturale e funzionale delle due tipologie di documenti giustifica in definitiva la diversità della relativa disciplina e dei relativi limiti temporali.

La Banca ha, allora, il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e lo deve fare fino alla conclusione del rapporto, senza limiti di tempo, salvo il limite della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto stesso.

Per tali motivi, è infondata le tesi di parte convenuta circa l'estensione della limitazione temporale di cui all'art. 119, comma 4, TUB, anche all'obbligo di consegna di copia degli estratti conto, ostando a tale impostazione interpretativa sia il principio generale per cui *ubi lex voluit dixit*, sia la specialità dell'espressione "singole operazioni", che consente di ritenere il *dies a quo* per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data di registrazione delle stesse.

Non sfugge a questo giudice l'esistenza di un orientamento esegetico di segno opposto (cfr. Cass. 35039/2022), espresso anche in seno a questo Tribunale, al quale tuttavia si ritiene di non poter aderire.

Non sembra infatti ragionevole il riferimento all'art. 2220 c.c. al fine di sostenere l'obbligo di conservazione infradecennale degli estratti conto.

In primo luogo, la norma codicistica riguarda tutti gli imprenditori ed i rapporti tra imprenditori, sicché non sembra applicabile nei casi, come quelli del rapporto tra cliente e istituto di credito, che configurano un rapporto di mandato, regolato dalle già richiamate norme degli art. 1713 c.c. e 263 c.p.c.

Peraltro, tra due normative parimenti generali, applicabili in linea teorica al caso di specie, quella sul mandato, di cui la disciplina del contratto di conto corrente costituisce naturale derivazione, sembra decisamente prevalente.

Ritenere inoltre applicabile l'art. 2220 c.c. significherebbe, anche in spregio alla normativa eurounitaria, violare il principio di trasparenza nei rapporti tra istituto bancario e cliente e il diritto di

questi di ricevere un'adeguata e costante informazione relativamente allo svolgimento del rapporto con l'istituto di credito.

Non si può infine non rilevare la distonia dell'orientamento restrittivo con il principio ermeneutico di matrice giurisprudenziale, consolidato al punto da costituire *ius receptum*, secondo il quale “*Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore*” (ex multis Cass., 20 aprile 2016, n. 7972).

Non pare possibile allora sostenere, se non a discapito delle garanzie di equilibrio nei rapporti sinallagmatici, che l'istituto bancario soggiaccia al predetto limite temporale *secundum eventum litis*.

“*Orbene, accogliendo l'interpretazione più recente della Suprema Corte, dunque, se è il cliente a chiedere la copia degli estratti conto oltre il decennio dal trimestre di interesse la banca sarebbe autorizzata a non provvedere alla consegna, mentre se è la banca ad avere interesse ad agire per ottenere il pagamento delle somme a saldo di un rapporto ultradecennale gli estratti conto potranno essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio*” (così, Trib. Napoli 02/05/2023, n. 4429).

Se peraltro la banca ha l'obbligo di offrire, alla scadenza del rapporto, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento dello stesso, non si vede come possa ottemperarvi obliterandone tutta la parte anteriore al decennio dalla sua chiusura.

Per i superiori rilievi, si ritiene sussistente l'obbligo di conservazione dei documenti *de quibus* dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura.

Inconferente risulta la doglianza formulata dalla Banca circa la generica impossibilità di reperire l'ulteriore documentazione, atteso che sarebbe stato onere della stessa provare l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione di consegna, ad esempio presentando denuncia di smarrimento (cfr. Trib. Potenza, 10/12/2020 n. 979; Trib. Torino, 03/03/2022, n. 924).

7. La domanda attorea merita, in definitiva, accoglimento e la banca va condannata alla consegna della residua documentazione richiesta, costituita contratti di apertura di conto corrente, fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni, estratti conto analitici e scalari ed ogni altra documentazione inerente ai rapporti intrattenuti presso la Banca [REDACTED] – [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED], a partire dalla data di apertura e fino alla chiusura o all'attualità, per la parte non prodotta in atti.

8. Merita accoglimento la richiesta di condanna *ex art. 614 bis c.p.c.*, compatibile con ogni provvedimento di condanna (cfr. Trib. Napoli, 26/04/2023, n. 4240, cit.).

In proposito, si rileva come la misura prevista dalla richiamata norma sia funzionale, innanzitutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e di qui ad evitare la produzione del danno ovvero a ridurre l'entità del possibile pregiudizio, assicurando l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento, in funzione deflattiva del possibile contenzioso successivo, limitato all'eventualità che si produca un danno non integralmente soddisfatto dalla statuizione giudiziale.

Risulta equo fissare il *quantum* in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sino al limite massimo di euro 2.500,00.

9. Le spese seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'attore, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, dell'effettiva attività processuale svolta e del complessivo contegno tenuto dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, limitatamente alla richiesta di consegna, *ex art. 119 TUB*, delle schede integrali del conto █████ dal 30/6/2009 al 24/06/2014, schede integrali del conto █████ dal 30/6/2009 al 22/06/2011, schede integrali del conto █████ dal 30/6/2009 al 03/08/2009, schede integrali del conto █████ dal 30/6/2009 al 04/04/2011, schede integrali del conto █████ dal 30/6/2009 al 03/08/2009, schede integrali del conto █████ dal 30/06/2009 al 03/08/2009;
2. Dichiara, per la restante parte, la domanda attorea fondata e per l'effetto condanna la Banca █████ in persona del legale rapp.te p.t., alla consegna senza ritardo delle copie dei contratti di apertura di conto corrente, fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni, estratti conto analitici e scalari inerenti ai rapporti intrattenuti con la società █████, contraddistinti ai n. █████, n. █████, n. █████, n. █████, n. █████ e n. █████, dalla data di accensione alla chiusura (per la parte non prodotta in atti);

3. condanna la parte convenuta, ai sensi dell'art. 614 *bis* cpc, al pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, a partire dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, fino al limite massimo di € 2.500,00;
4. condanna la Banca [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché alla rifusione del bollo e del CU, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Tomasino;
5. Condanna la Banca [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Aversa, 06/11/2024

Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata